

Art. 1)

E' costituita una associazione denominata

"AIKEM ASSOCIAZIONE ITALIANA KODALY PER L'EDUCAZIONE MUSICALE "

Art. 2)

La sede della detta associazione è in Firenze, Via di San Vito 31.

Art. 3)

L'associazione ha per scopo:

a) preparare gli insegnanti di scuola elementare e materna affinché possano essi stessi condurre i bambini alla scoperta della loro innata realtà musicale, secondo i principi e la maieutica del musicista e pedagogo ungherese Zoltàn Kodàly;

b) organizzare seminari, convegni, congressi e corsi di aggiornamento culturale e didattico per insegnanti di musica e delle Scuole di ogni ordine e grado, a livello provinciale, regionale e nazionale;

c) far comprendere, attraverso questa particolare metodologia, agli insegnanti, ai bambini, ai genitori ed in generale al maggior numero possibile di persone la vera natura del fatto musicale che rivela la sua ragione d'essere ed il suo significato in quanto "linguaggio naturale", generalmente soffocato dalla concezione che la musica sia essenzialmente una realtà sonora proveniente dall'ambiente (realtà che l'uomo imita) divenendo di conseguenza "mezzo di consumo";

d) indurre la scuola, e gli organi competenti ad essa preposti, a far sì che l'apprendimento del linguaggio musicale non venga più considerato a sé ma come elemento basilare della formazione umana, in quanto la sua particolare natura influenza in modo determinante tutto lo sviluppo intellettuale e psichico;

e) diffondere la pedagogia di Kodàly mediante dimostrazioni didattiche, pubblicazioni e qualsiasi altra forma ritenuta idonea allo scopo.

Nell'attuazione dello scopo dell'associazione, l'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è ad essa espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10, lettera a) del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

E' altresì espressamente vietata all'associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio della medesima dovrà devolversi ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'associazione redigerà annualmente il bilancio o rendiconto.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati, ± quali, se maggiori di età, avranno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 4)

Gli insegnanti che aderiranno alle iniziative dell'Associazione saranno moralmente tenuti a seguire nel loro insegnamento le linee programmatiche proposte e la loro attività dovrà essere sempre svolta in stretta collaborazione con l'Associazione stessa.

Art. 5)

L'associazione può collaborare con Istituzioni ed Enti Pubblici purchè ciò non implichi compromessi con l'orientamento pedagogico e pro-grammatico derivante dallo statuto.

Art. 6)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli orientamenti, indipendentemente dalla professione che esercitano, nonchè coloro i quali siano disponibili a collaborare, ciascuno secondo il proprio campo di attività, di studi e di interessi culturali.

Art. 7)

L'associazione non ha scopi di lucro ed è apartitica.

Art. 8)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9)

L'assemblea degli associati si riunisce annualmente in seduta ordinaria entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio e del piano di attività. Il bilancio si chiude al 30 giugno di ogni anno.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile.

Può essere convocata su richiesta del Presidente o di un terzo degli associati. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta almeno otto giorni prima della data stabilita.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 10)

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di soci, compreso fra tre e sette, secondo il deliberato dell'assemblea che li elegge.

I Consiglieri durano in carica tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 11)

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ove a tale nomina non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12)

L'ammontare del patrimonio occorrente al funzionamento dell'associazione è costituito:

a) dalle quote annuali dei soci nella misura fissata dall'assemblea;

b) dai contributi provenienti da privati o da enti pubblici la cui attività sia compatibile con gli scopi dell'associazione.

Art. 13)

Sono soci tutte le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Per l'esclusione di un socio occorre la maggioranza dell'assemblea.

Art. 14)

Per la modifica del presente statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.